

Statuto dell'Associazione "TreniBelluno"

Approvato in data 01 Giugno 2007

Articolo 1

Denominazione dell'Associazione

- i* A norma dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, è costituita l'Associazione denominata "TreniBelluno".
- ii* L'Associazione è regolata dal presente Statuto e agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.
- iii* L'Associazione adotterà un logo rappresentativo che verrà creato e approvato in forma ufficiale entro e non oltre il 31 dicembre 2007. La data di ufficializzazione dello stesso verrà indicata nelle successive revisioni dello Statuto.

Articolo 2

Durata e sede

- i* L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 8 comma viii del presente Statuto, oppure con il venire meno degli associati.
- ii* L'Associazione ha sede provvisoriamente presso la residenza del Presidente.

Articolo 3

Finalità dell'Associazione

- i* L'Associazione non ha fini di lucro, la sua struttura è democratica e si propone di avvicinare le persone fisiche e giuridiche interessate a promuovere tutte le azioni necessarie:
 - a. a incentivare l'uso del treno come mezzo di trasporto;
 - b. alla valorizzazione e alla divulgazione degli aspetti storici, sociali, architettonici, ingegneristici e paesaggistici delle ferrovie;
 - c. alla conoscenza, alla rivalutazione e al recupero di sistemi e infrastrutture di trasporto ferroviario del bellunese e dei comprensori limitrofi, anche al fine di uno sviluppo turistico e culturale.
 - d. alla individuazione e alla soluzione delle problematiche connesse al trasporto ferroviario.
- ii* L'Associazione intende perseguire le succitate finalità attraverso l'attuazione delle seguenti iniziative:
 - a. promuovere ogni azione diretta a sollecitare l'adozione di provvedimenti legislativi, amministrativi e finanziari per il miglioramento dell'esercizio ferroviario;
 - b. promuovere studi e ricerche storiche tecnologiche o letterarie sul sistema di trasporto ferroviario, promuovere anche il recupero di rotabili e infrastrutture cooperando con gli enti interessati, ai quali fornire consulenza tecnica o storico culturale e manodopera;
 - c. organizzare convegni o studi su argomenti di cultura ferroviaria; raccogliere testimonianze e risultati delle ricerche di esperti della materia o appassionati, nonché qualsiasi altro materiale utile per il perseguimento dei fini sociali;
 - d. ricercare sui molteplici aspetti del trasporto ferroviario in genere, prestando particolare interesse alle ferrovie scomparse o esistenti o ipotizzate nel bellunese e nelle aree limitrofe, alle ferrovie secondarie o di montagna in genere, agli aspetti caratteristici connessi al loro esercizio, al materiale rotabile storico o attuale;
 - e. curare l'aggiornamento e lo sviluppo del sito internet facente riferimento all'Associazione;
 - f. cooperare con altre associazioni o enti che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.
- iii* Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

Articolo 4

Soci dell'Associazione

- i* Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori, i Soci ordinari e i Soci onorari.
- ii* Sono Soci ordinari tutte le persone che verranno ammesse all'Associazione ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 5 e che si impegnano a contribuire alla realizzazione delle finalità sociali.
- iii* Sono Soci onorari quelle persone che hanno reso/rendono servizi all'Associazione o che, per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverare fra i propri Soci. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi possono intervenire all'Assemblea dei Soci ma, non versando la quota associativa annuale, non hanno diritto di voto e non influiscono sulla determinazione del quorum.

Articolo 5

I Soci ordinari

i Il numero degli associati è illimitato. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ii L'ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione allo stesso di apposita domanda firmata da parte dell'interessato, se minorenne la richiesta dovrà essere accompagnata dall'autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

iii Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

iv La qualità di Socio si perde:

- a. per dimissioni o morte del Socio;
- b. per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari o per gravi motivi.

v Le dimissioni da parte dei Soci devono essere comunicate in forma scritta all'Associazione.

vi L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, e ha effetto immediato. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

vii Il Socio dimissionario, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote sono intrasmissibili.

Articolo 6

Doveri e diritti dei Soci

i I Soci sono tenuti a:

- a. osservare le norme del presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c. versare la quota associativa prevista entro il 31 marzo di ogni anno;
- d. cooperare alle attività sociali secondo le proprie possibilità.

ii I Soci hanno diritto di:

- a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. partecipare alle Assemblee con diritto di voto;
- c. accedere per elezione alle cariche associative;
- d. accedere agli eventuali locali sociali.

iii Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

i Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente.

ii Tutte le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive.

Articolo 8

L'Assemblea dei Soci

i L'Assemblea, composta dai Soci fondatori e ordinari, può essere ordinaria o straordinaria.

ii Ogni associato ha diritto a un solo voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato presentando delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

iii L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione, inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente a ogni esercizio;

- b. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d. delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione;
- e. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione degli aspiranti Soci;
- f. elegge l'eventuale Collegio dei Revisori composto fino a un massimo di tre Soci;
- g. elegge l'eventuale Collegio dei Proviviri composto fino a un massimo di tre anche non Soci.

iv L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o la maggioranza dei consiglieri, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima della data di riunione tramite posta elettronica salvo diversa richiesta.

v L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

vi L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal consigliere più anziano.

vii L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci più uno. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

viii Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei Soci intervenuti o rappresentati, eccezione fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la seguente devoluzione del patrimonio residuo che necessita del voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci intervenuti o rappresentati.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

i Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, nominati dall'Assemblea dei Soci. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati purché maggiorenni.

ii I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

iii Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, è sostituito dal primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere del mandato. Nel caso decada oltre la metà dei membri, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

iv Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili.

v Al Consiglio Direttivo spetta:

- a. stabilire la quota associativa annuale;
- b. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- c. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- d. predisporre il bilancio;
- e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

vi Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e da seguire per il conseguimento delle finalità sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione e amministrazione dell'Associazione.

vii Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano presente.

viii Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte l'anno e comunque ogniqualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente o la maggioranza dei consiglieri lo ritengano opportuno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ix I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 10

Il Presidente

- i* Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiederlo, insieme all'Assemblea dei Soci.
- ii* Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
- iii* Il Presidente è autorizzato, qualora si rendesse necessario, a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento giuridico dell'Associazione presso le autorità competenti.

Articolo 11

Altre cariche e organi dell'Associazione

- i* Al Vicepresidente spetta surrogare il Presidente assente o impedito in tutte le funzioni di sua competenza.
- ii* Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e cura l'aggiornamento degli altri libri associativi; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
- iii* Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, cura pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
- iv* Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci qualora lo ritenesse opportuno ed è composto fino a un massimo di tre associati. I revisori dei conti controllano la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e dello Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio.
- v* Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei Soci qualora lo ritenesse opportuno ed è composto fino a un massimo di tre membri associati o non associati. Tutte le eventuali controversie inerenti al rapporto associativo, tra i Soci e gli organi dell'Associazione, possono essere devolute a detti probiviri.

Articolo 12

Gratuità delle cariche associative

- i* Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi autorizzati dal Consiglio Direttivo per spese sostenute e debitamente comprovate.

Articolo 13

Patrimonio ed esercizio finanziario

- i* L'Associazione trae le risorse per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
 - c. sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d. donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
 - e. rimborsi derivanti da convenzioni.

ii L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà redigere il rendiconto economico e finanziario (bilancio) da sottoporre entro il successivo 30 aprile all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

iii I Soci possono prendere visione del bilancio.

iv Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

- v* È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- vi* Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 14

Norma finale

- i* In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Articolo 15

Norme transitorie

- i* In deroga a quanto previsto dagli art. 8 comma iii lettera b e art. 9 comma i, il primo Consiglio Direttivo è costituito dai Soci fondatori sottoscrittori l'Atto Costitutivo dell'Associazione.
- ii* Ai sensi dell'art. 2 e conseguentemente alle deliberazioni sottoscritte nell'Atto Costitutivo, la sede dell'Associazione è provvisoriamente stabilita in Trichiana (BL), Via S. Antonio Tortal, 104.

Articolo 16

Rinvio

/Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.